

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TINA

Seduta del 15/02/2018

FATTO

Successivamente all'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, concluso con l'intermediario resistente nel novembre 2011, la ricorrente chiedeva il rimborso della quota non maturata delle commissioni e degli oneri accessori e del premio assicurativo.

Insoddisfatta del riscontro ricevuto dall'intermediario resistente, la ricorrente ha presentato ricorso all'ABF, con il quale, ribadita la ricostruzione dei fatti illustrata in sede di reclamo, ha chiesto il rimborso della quota non maturata delle commissioni e degli oneri accessori e del premio assicurativo per l'importo di Euro 1.019,28, oltre interessi al tasso legale.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente ha precisato quanto segue:

- il contratto è perfettamente trasparente quanto a oneri upfront e oneri recurring;
- ha rimborsato in conteggio estintivo la somma di € 589,68;
- ha proposto alla ricorrente, a titolo transattivo, la somma di € 509,65, che non è stata accettata;
- ha interessato la compagnia assicurativa, che si è dichiarata disponibile a rimborsare la somma di € 170,96 per il premio non maturato, calcolata secondo i criteri delle condizioni generali di polizza.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6262 del 20 marzo 2018

DIRITTO

Il Collegio, richiamato il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29.7.2014); considerato che l'intermediario resistente non ha applicato detto criterio in sede di estinzione anticipata; rilevato, con riferimento alle commissioni bancarie e alle commissioni di intermediazione, che le medesime difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *up-front*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che, pertanto, devono tutte qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 1370 c.c.; ritenuto che, alla stregua dei criteri suenunciati, la somma da rimborsare risulta pari a € 1.019,28 (al netto di quanto eventualmente già corrisposto dall'impresa assicurativa, non risultando in atti prova dell'effettivo versamento dell'importo di Euro 170,96 indicato dall'intermediario); considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.019,28, oltre interessi dal reclamo al saldo, al netto di quanto già eventualmente corrisposto da terzi debitori.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA